



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

68^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 18 luglio 2017

Presidenza del Presidente LOIZZO

INDICE

Presidente	pag.	3	la valutazione di impatto ambientale)		
Processo verbale	»	3			
Congedi	»	10	Presidente	pag.	14,16,20
Risposta scritta alle interrogazioni	»	10	Caracciolo, <i>relatore</i>	»	14
Comunicazioni al Consiglio	»	11	Colonna	»	16
Assegnazioni alle Commissioni	»	11	<i>Esame articolato</i>		
Interrogazione e mozioni presentate	»	13	Presidente	»	20 e <i>passim</i>
Ordine del giorno	»	13	Casili	»	21,23,24,28, 31,32
Proposta di legge Caracciolo, Mazzarano, Campo, Amati “Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sul-			Emiliano, <i>Presidente della Giunta regionale</i>	»	22 e <i>passim</i>
			Colonna	»	27,34,39
			Ventola	»	27,30

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 12.08*).

(*Segue inno nazionale*)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 67 del 11 luglio 2017:

Seduta di Martedì 11 luglio 2017

Nel giorno 11 luglio 2017 in Bari – nell’Aula consiliare di Via Capruzzi n. 212 – sotto la presidenza del presidente Mario Cosimo Loizzo e dei vice presidenti Giuseppe Longo e Giacomo Diego Gatta, con l’assistenza dei consiglieri segretari Giuseppe Turco e Luigi Morgante, si riunisce il Consiglio regionale, come da convocazione inviata nel termine legale ai singoli consiglieri e al presidente della Giunta regionale, prot. n. 20170047075 del 6 luglio 2017.

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11,17 con l’ascolto dell’inno nazionale.

Si procede a norma dell’art. 29, del regolamento interno del Consiglio regionale.

Vengono dati per letti i processi verbali n. 65 e n. 66 rispettivamente del 3 e 4 luglio 2017, che in assenza di osservazioni si intendono approvati all’unanimità, per alzata di mano.

A norma dell’art. 30 del regolamento interno, il presidente Loizzo comunica che:

i consiglieri Pendinelli e Abaterusso risultano in congedo;

è pervenuta risposta scritta alla interrogazione presentata dai consiglieri Casili, Bozzetti, Trevisi: “Piano assunzionale ARPA e scorrimento graduatorie”.

Informa inoltre l’Assemblea che il Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle” ha designato quale presidente del proprio gruppo – il cons.

Mario Conca – in sostituzione del cons. Gianluca Bozzetti, con decorrenza 1° luglio 2017.

Sono stati assegnati, alle sotto riportate Commissioni, i seguenti atti:

Commissione V

1) Disegno di legge n. 115 del 27/06/2017 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”.

Commissione VII

1) Proposta di legge a firma dei consiglieri Barone, Bozzetti, Di Bari, Laricchia “Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”.

Commissioni II, V, VI (congiunte)

1) Petizione del 06/07/2017 “Istituzione di un Museo di Scienze naturali e ambientali in provincia di Taranto e l’istituzione di un rifugio dei delfini nell’area dell’isola San Paolo a Taranto – referente sig. Giuseppe Mastronuzzi.

Inoltre sono state presentate le seguenti interrogazioni:

- Pellegrino (con richiesta di risposta scritta): “Mancato pagamento delle ASL del contributo integrativo ai liberi professionisti biologi che esercitano l’attività professionale in convenzionamento per conto dell’Azienda sanitaria locale”;

- Pellegrino (con richiesta di risposta scritta): “Provvedimento della Giunta regionale in esecuzione dell’art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della l.r. n. 9/2017”;

- Marmo (con richiesta di risposta scritta): “Completamento Strada regionale n. 6 (Minervino Murge-Spinazzola)”;

- Gatta (con richiesta di risposta scritta): “Apertura alla viabilità mezzi pesanti (>7,5 Tons) ponte Torre Rivoli, Strada provinciale 141 Manfredonia-Zapponeta”;

e le seguenti mozioni:

- Barone: “Tavolo tecnico monotematico tra i Prefetti e ANCI Puglia per valutare azioni a tutela dell’ordine pubblico e per i profili sanitari correlati alle condizioni di vita e di lavoro nei campi nel periodo estivo”;

- Borraccino: “La Puglia si impegna a creare spazi per la sepoltura di defunti di religione islamica”;

- Borraccino, Liviano D’Arcangelo, Galante, Pentassuglia: “Raddoppio inceneritore di Massafra, Soc. Appia Energy. Realizzazione della seconda linea di ampliamento”;

- Colonna: “Implementazione in Puglia del *Building Information Model* (BIM) quale strumento di progettazione per il miglioramento dell’efficacia e della trasparenza nel campo delle progettualità urbanistiche ed edilizie”;

- Abaterusso, Romano, Vizzino: “Indagini epidemiologiche nei Comuni del nord Salento”.

Il Presidente Loizzo procede con la lettura degli 11 argomenti iscritti all’Ordine del giorno riportati nella nota di convocazione sopra richiamata.

1) Inizia i lavori con l’esame del punto 1) iscritto all’O.d.g.: DDL n. 274 del 30/11/2016 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute ed il sociale (ARESS)”.

Svolge la relazione il presidente della III Commissione consiliare permanente, Romano.

Il presidente Loizzo, al termine della relazione, apre la discussione generale e invita i consiglieri a presentare, entro la fine dell’intervento del cons. Zullo, che si è iscritto a parlare, eventuali emendamenti al DDL in questione.

Interviene il cons. Zullo.

Il presidente Loizzo, a conclusione dell’intervento del cons. Zullo, dichiara chiuso il termine per la presentazione degli emendamenti.

Nella discussione generale intervengono i consiglieri Romano, Pellegrino e Conca. Non essendoci più iscritti a parlare, il presidente Loizzo dichiara chiusa la discussione generale e procede con l’esame dell’articolato.

La votazione degli articoli e dei relativi emendamenti al DDL n. 274/2016 avviene a norma dell’art. 49 del regolamento interno del

Consiglio regionale mediante sistema elettronico.

Art. 1 – emendamento di pag. 1.

Intervengono i consiglieri Zullo, Marmo.

Il presidente Loizzo pone in votazione l’emendamento di pag. 1.

Esito:

Presenti 40

Votanti 40

Voti Favorevoli 14

Voti Contrari 26

Astenuti 0

Il presidente Loizzo proclama: il Consiglio non approva (scheda n. 1).

L’emendamento di pag. 2 – all’art. 1 – è decaduto.

È posto in votazione l’art. 1.

Esito:

Presenti 41

Votanti 33

Voti Favorevoli 26

Voti Contrari 7

Astenuti 8

Il presidente Loizzo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 2).

Art. 2

Emendamento di pag. 3 è decaduto.

Non essendoci altri emendamenti è posto in votazione l’art. 2.

Esito:

Presenti 40

Votanti 26

Voti Favorevoli 26

Voti Contrari 0

Astenuti 14

Il Consiglio approva (scheda n. 3).

Art. 3

L’emendamento di pag. 4 è posto in votazione.

Esito:

Presenti 40

Votanti 35

Voti Favorevoli 35

Voti Contrari 0

Astenuti 4

Il Consiglio approva (scheda n. 4).

L'emendamento di pag. 5 è posto in votazione.

Esito:

Presenti	41
Votanti	41
Voti Favorevoli	15
Voti Contrari	26
Astenuti	0

Il Consiglio non approva (scheda n. 5).

È posto in votazione l'art. 3, come emendato.

Esito:

Presenti	42
Votanti	35
Voti Favorevoli	29
Voti Contrari	6
Astenuti	7

Il Consiglio approva (scheda n. 6).

Art. 4

Il cons. Zullo, seduta stante, presenta un sub emendamento all'emendamento di pag. 6 che illustra.

Il presidente Loizzo lo pone in votazione:

Esito:

Presenti	41
Votanti	41
Voti Favorevoli	12
Voti Contrari	29
Astenuti	0

Il Consiglio non approva (scheda n. 7).

L'emendamento di pag. 6 è decaduto.

Non essendoci altri emendamenti il presidente Loizzo pone in votazione l'art. 4.

Esito:

Presenti	41
Votanti	34
Voti Favorevoli	24
Voti Contrari	10
Astenuti	7

Il Consiglio approva (scheda n. 8).

Il cons. Gatta comunica di mettere a verbale il suo voto contrario all'art. 4, già posto in votazione.

Art. 5

L'emendamento di pag. 7 è decaduto.

L'emendamento di pag. 8 è ritirato dal cons. Borraccino.

Non essendoci altri emendamenti il presidente Loizzo pone in votazione l'art. 5.

Esito:

Presenti	43
Votanti	33
Voti Favorevoli	27
Voti Contrari	6
Astenuti	10

Il Consiglio approva (scheda n. 9).

Art. 6

L'emendamento di pag. 9 è decaduto.

L'emendamento di pag. 10 è illustrato dal cons. Galante.

Risponde l'ass.re Negro.

Viene posto in votazione l'emendamento di pag. 10.

Esito:

Presenti	42
Votanti	38
Voti Favorevoli	6
Voti Contrari	32
Astenuti	4

Il Consiglio non approva (scheda n. 10).

Non essendoci altri emendamenti viene posto in votazione l'art. 6.

Esito

Presenti	43
Votanti	42
Voti Favorevoli	27
Voti Contrari	15
Astenuti	1

Il Consiglio approva (scheda n. 11).

Art. 7

L'emendamento di pag. 11 è decaduto.

Gli emendamenti di pagg. 12 e 13 sono ritirati dal cons. Borraccino.

Non essendoci altri emendamenti viene posto in votazione l'art. 7.

Esito

Presenti	43
Votanti	36
Voti Favorevoli	27
Voti Contrari	9
Astenuti	7

Il Consiglio approva (scheda n. 12).

Art. 8

L'emendamento di pag. 13/a – a firma dell'ass.re Negro – “L'art. 8, co. 3, soppresso”, che lo illustra brevemente.

Intervengono i consiglieri Zullo, Galante, Pellegrino, Romano, Marmo, Damascelli.

Risponde l'ass.re Negro.

L'emendamento di pag. 13/a è posto in votazione.

Esito	
Presenti	42
Votanti	26
Voti Favorevoli	26
Voti Contrari	0
Astenuti	16

Il Consiglio approva (scheda n. 13).

L'emendamento di pag. 14 è decaduto.

Non essendoci più emendamenti è posto in votazione l'art. 8 come emendato.

Esito	
Presenti	40
Votanti	31
Voti Favorevoli	24
Voti Contrari	7
Astenuti	9

Il Consiglio approva (scheda n. 14).

Art. 9

L'emendamento di pag. 15 è decaduto.

Non essendoci più emendamenti è posto in votazione l'art. 9.

Esito	
Presenti	42
Votanti	34
Voti Favorevoli	27
Voti Contrari	7
Astenuti	8

Il Consiglio approva (scheda n. 15).

Art. 10

L'emendamento di pag. 16 è decaduto.

L'emendamento di pag. 16/a – a firma del cons. Pellegrino – è posto in votazione.

Esito:	
Presenti	40
Votanti	39
Voti Favorevoli	35
Voti Contrari	4
Astenuti	1

Il Consiglio approva (scheda n. 16).

L'emendamento di pag. 17 è illustrato dal cons. Galante.

Risponde l'ass.re Negro.

L'emendamento di pag. 17 è posto in votazione.

Esito:	
Presenti	40
Votanti	38
Voti Favorevoli	11
Voti Contrari	27
Astenuti	2

Il Consiglio non approva (scheda n. 17).

Non essendoci più emendamenti è posto in votazione l'art. 10 come emendato.

Esito	
Presenti	42
Votanti	32
Voti Favorevoli	27
Voti Contrari	5
Astenuti	10

Il Consiglio approva (scheda n. 18).

Art. 11

L'emendamento di pag. 17/a – a firma dell'ass.re Negro – è posto in votazione.

Esito:	
Presenti	43
Votanti	27
Voti Favorevoli	27
Voti Contrari	0
Astenuti	16

Il Consiglio approva (scheda n. 19).

L'emendamento di pag. 18 è decaduto.

Non essendoci più emendamenti è posto in votazione l'art. 11, come emendato.

Esito	
Presenti	40
Votanti	29
Voti Favorevoli	24
Voti Contrari	5
Astenuti	10

Il Consiglio approva (scheda n. 20).

Art. 12

Non essendoci emendamenti all'art. 12 il presidente Loizzo lo pone in votazione.

Esito

Presenti	42
Votanti	33
Voti Favorevoli	27
Voti Contrari	6
Astenuti	9

Il Consiglio approva (scheda n. 21).

Art. 13

È posto in votazione il sub emendamento all'emendamento di pag. 18/a con il quale si sostituiscono le parole "primo impianto" con "avvio dell'attività".

Esito:

Presenti	41
Votanti	35
Voti Favorevoli	26
Voti Contrari	9
Astenuti	6

Il Consiglio approva (scheda n. 22).

Si procede con la votazione dell'emendamento di pag. 18/a.

Esito:

Presenti	44
Votanti	36
Voti Favorevoli	28
Voti Contrari	8
Astenuti	8

Il Consiglio approva (scheda n. 23).

L'emendamento di pag. 19 è superato.

L'emendamento di pag. 20, a firma dell'ass.re Negro è posto in votazione.

Esito:

Presenti	39
Votanti	30
Voti Favorevoli	25
Voti Contrari	5
Astenuti	9

Il Consiglio approva (scheda n. 24).

Terminati gli emendamenti viene posto in votazione l'art. 13, come emendato.

Esito:

Presenti	42
Votanti	33
Voti Favorevoli	26
Voti Contrari	7
Astenuti	8

Il Consiglio approva (scheda n. 25).

In assenza di emendamenti, l'art. 14 è posto in votazione.

Esito:

Presenti	43
Votanti	34
Voti Favorevoli	27
Voti Contrari	7
Astenuti	9

Il Consiglio approva (scheda n. 26).

Prima di procedere alla votazione dell'intero DDL viene concessa parola, per dichiarazione di voto, ai consiglieri Galante, Damascelli, De Leonardis, Pellegrino, Zullo, Pentassuglia.

Il presidente Loizzo pone in votazione, mediante procedimento elettronico, l'intero DDL n. 274 del 30/11/2016 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute ed il sociale (ARESS)", nel testo proposto dalla III Commissione consiliare permanente, come emendato nella seduta odierna.

Esito:

Presenti	44
Votanti	36
Voti Favorevoli	28
Voti Contrari	8
Astenuti	8

ai sensi dell'art. 55 del regolamento interno del Consiglio regionale il presidente Loizzo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 27).

Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto il Governo chiede l'urgenza. Il Presidente Loizzo pone la richiesta in votazione che viene approvata per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

Il presidente Loizzo informa l'Aula che la Proposta di legge Caracciolo, Mazzarano, Campo, Amati "Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale)" iscritto al punto 2) all'O.d.g. è rinviata al prossimo Consiglio regionale, da fissarsi per martedì 18 luglio p.v., come da intesa raggiunta in Conferenza dei Presidenti.

3) Il presidente Loizzo prosegue con l'esame del punto 3) iscritto all'O.d.g. DDL n.

101 del 15/06/2016 “Disciplina dell’attività di *lobbying* presso i decisori pubblici”.

Svolge la relazione il presidente della VII Commissione consiliare permanente, Congedo.

Assume la Presidenza il vice presidente Longo.

Si apre la discussione generale alla quale intervengono i cons.ri Marmo, Zullo e De Leonardis.

Chiude la discussione generale il presidente della Giunta regionale Emiliano.

Il presidente Longo procede con l’esame dell’articolato.

La votazione degli articoli e dei relativi emendamenti al DDL n. 101/2016 avviene a norma dell’art. 49 del regolamento Interno del Consiglio regionale mediante sistema elettronico.

All’art. 1 - non vi sono emendamenti.

Il presidente Longo lo pone in votazione.

Esito:

Presenti	26
Votanti	26
Voti Favorevoli	26
Voti Contrari	0
Astenuti	0

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 28).

All’art. 2 - non vi sono emendamenti.

Il presidente Longo lo pone in votazione.

Esito:

Presenti	34
Votanti	34
Voti Favorevoli	34
Voti Contrari	0
Astenuti	0

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 29).

Art. 3

Emendamento di pag. 1 è ritirato dal cons. Bozzetti.

L’emendamento di pag. 2 viene assorbito dal sub emendamento di pag. 2/a a firma del cons. Bozzetti.

Il presidente Longo pone in votazione il sub emendamento di pag. 2/a.

Esito:

Presenti	34
Votanti	34
Voti Favorevoli	34
Voti Contrari	0
Astenuti	0

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 30).

È posto in votazione l’art. 3 come emendato.

Esito:

Presenti	31
Votanti	31
Voti Favorevoli	31
Voti Contrari	0
Astenuti	0

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 31).

Art. 4

L’emendamento di pag. 3, a firma del cons. Bozzetti, è posto in votazione.

Esito:

Presenti	31
Votanti	30
Voti Favorevoli	30
Voti Contrari	0
Astenuti	1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 32).

All’emendamento di pag. 4 si apre un dibattito al quale intervengono il presidente della Giunta regionale Emiliano, il cons. Marmo e il cons. Bozzetti.

L’emendamento di pag. 4 è posto in votazione.

Esito:

Presenti	35
Votanti	35
Voti Favorevoli	7
Voti Contrari	28
Astenuti	0

Il presidente Longo proclama: il Consiglio non approva (scheda n. 33).

È posto in votazione l’art. 4, come emendato.

Esito:

Presenti	29
Votanti	28
Voti Favorevoli	28
Voti Contrari	0
Astenuti	1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 34).

L'art. 5, in assenza di emendamenti, è posto in votazione.

Esito:	
Presenti	32
Votanti	32
Voti Favorevoli	32
Voti Contrari	0
Astenuti	0

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 35).

Art. 6

L'emendamento di pag. 5 a firma dei consiglieri Bozzetti e Galante, viene illustrato brevemente dal cons. Bozzetti.

Intervengono il presidente della Giunta regionale Emiliano e il cons. Marmo.

Il cons. Bozzetti, seduta stante, presenta un sub emendamento di pag. 5/a all'emendamento di pag. 5 che viene posto in votazione.

Presenti	34
Votanti	34
Voti Favorevoli	34
Voti Contrari	0
Astenuti	0

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 36).

Successivamente, è posto in votazione l'emendamento di pag. 5.

Esito:	
Presenti	33
Votanti	32
Voti Favorevoli	32
Voti Contrari	0
Astenuti	1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 37).

Terminati gli emendamenti è posto in votazione l'art. 6, come emendato.

Esito:

Presenti	34
Votanti	33
Voti Favorevoli	33
Voti Contrari	0
Astenuti	1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 38).

L'articolo 7, in assenza di emendamenti, è posto in votazione.

Esito:	
Presenti	34
Votanti	33
Voti Favorevoli	33
Voti Contrari	0
Astenuti	1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 39).

L'articolo 8, in assenza di emendamenti, è posto in votazione.

Esito:	
Presenti	34
Votanti	33
Voti Favorevoli	33
Voti Contrari	0
Astenuti	1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 40).

L'articolo 9, in assenza di emendamenti, è posto in votazione.

Esito:	
Presenti	33
Votanti	32
Voti Favorevoli	32
Voti Contrari	0
Astenuti	1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 41).

Art. 10

L'emendamento di pag. 6 dopo l'intervento del presidente della Giunta regionale Emiliano, del cons. Amati e del cons. Zullo, è posto in votazione.

Esito:	
Presenti	33
Votanti	29
Voti Favorevoli	29

Voti Contrari 0

Astenuti 4

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 42).

È posto in votazione l'emendamento di pag. 7.

Esito:

Presenti 33

Votanti 32

Voti Favorevoli 32

Voti Contrari 0

Astenuti 1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 43).

L'art. 10 è posto in votazione, come emendato.

Esito:

Presenti 33

Votanti 32

Voti Favorevoli 32

Voti Contrari 0

Astenuti 1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 44).

Art. 11

Interviene il cons. Zullo.

L'art. 11, in assenza di emendamenti, è posto in votazione.

Esito:

Presenti 31

Votanti 30

Voti Favorevoli 30

Voti Contrari 0

Astenuti 1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 45).

L'art. 12, in assenza di emendamenti, è posto in votazione.

Esito:

Presenti 35

Votanti 34

Voti Favorevoli 34

Voti Contrari 0

Astenuti 1

Il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 46).

Prima di procedere alla votazione dell'intero DDL è concessa la parola al consigliere Bozzetti per dichiarazione di voto.

Successivamente, il presidente Longo pone in votazione, mediante procedimento elettronico, l'intero DDL n. 101 del 15/06/2016 "Disciplina dell'attività di *lobbying* presso i decisori pubblici" nel testo proposto dalla VII Commissione consiliare permanente, come emendato nella seduta odierna.

Esito:

Presenti 43

Votanti 43

Voti Favorevoli 34

Voti Contrari 9

Astenuti 0

ai sensi dell'art. 55 del regolamento interno del Consiglio regionale il presidente Longo proclama: il Consiglio approva (scheda n. 47).

La seduta è tolta alle ore 15,38, come d'intesa raggiunta in sede di Conferenza dei presidenti.

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 15,38 dell'11 luglio 2017.

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d'Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il consigliere Pendinelli.

Non essendovi osservazioni, il congedo si intende concesso.

Risposta scritta alle interrogazioni

PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

- Galante, Trevisi, Casili: “AMIU S.p.A. Taranto – Uso fondi statali ed europei”;
- Trevisi, Galante: “Conferimento di rifiuti non trattati presso la discarica di Massafra (TA) di proprietà della CISA S.p.A. - Realizzazione impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi della CISA S.p.A. e impianto di essiccamento e recupero energetico dei fanghi della S.t.f. Puglia s.r.l., nel comune di Massafra”;
- Trevisi, Casili: “Impianto pubblico di selezione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata (CMRD) nel comune di Campi Salentina, in contrada Falchi”;
- Trevisi, Casili, Laricchia, Conca: “Impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alimentato con biomasse e rifiuti non pericolosi della società ITAL GREEN ENERGY ed impianto per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (bio-diesel) della società ITAL BI OIL a Monopoli (BA)”;
- Trevisi: “Piano emergenza comunale a Leporano (TA). Mancato allineamento alla DGR n. 2181 del 26/11/2013”;
- Trevisi: “Utilizzo fondi POR Puglia 2000/2006, misura 5.2 da parte dei comuni di Statte (capofila), Montemesola e Crispiano”;
- Marmo, Damascelli: “Aggressione on. Silvestris ed emergenza ambientale a Bisceglie e Minervino”;
- Casili, Trevisi: “Impianto di digestione anaerobica e di compostaggio aerobico di rifiuti urbani e speciali con produzione di energia nel comune di Calimera (LE)”.

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Il Governo nazionale nella seduta del 10 luglio 2017 ha deliberato la non impugnativa per le seguenti leggi regionali:

- n. 10 del 18/05/2017, recante “Integrazioni dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)”;

- n. 11 del 18/05/2017, recante “Regolamento edilizio-tipo”;
- n. 12 del 18/05/2017, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;
- n. 13 del 18/05/2017, recante “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”;
- n. 14 del 18/05/2017, recante “Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione I

Disegno di legge. n. 116 del 04/07/2017 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 di debiti fuori bilancio relativi a Servizi afferenti l’Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione – Undicesimo provvedimento 2017”;

Disegno di legge n. 117 del 04/07/2017 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l’Avvocatura regionale – Ventiquattresimo provvedimento 2017”;

Disegno di legge n. 118 del 04/07/2017 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l’Avvocatura regionale – Ventiseiesimo provvedimento 2017”;

Disegno di legge n. 119 del 04/07/2017 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23

giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 4972/2016 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa nel giudizio dipendente cod. R.P. 063042 c/ Regione Puglia”;

Disegno di legge n. 123 dell'11/07/2017 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione – Ventiduesimo provvedimento 2017”;

Disegno di legge n. 124 dell'11/07/2017 “Giudice di Pace di Bari nella causa civile Colucci Erasmo Vito c/ AGEA e Regione Puglia con sentenza n. 685 del 04/04/2017”;

Disegno di legge n. 125 dell'11/07/2017 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. N. 60 decreti ingiuntivi Giudice di Pace di Martina Franca, relativi al contenzioso dell'indennità compensativa. Tab. VIII. Sezione Competitività Filiere Agroalimentari”;

Disegno di legge n. 126 dell'11/07/2017 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; Sentenze n. 6004/2015 e n. 6005/2015, emesse dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari. Regolazione dei provvisori di uscita n. 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474 e 1475 del 07/04/2017”;

Disegno di legge n. 127 dell'11/07/2017 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; Sentenze n. 5971/2016 e n. 1233/2016 emesse dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro”;

Disegno di legge n. 130 dell'11/07/2017 “Schema di legge regionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio necessario alla liquidazione delle spese di giudizio riconosciute in favore della società Sorgenia Solar s.r.l. a seguito della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V – n. 5421 del 2016”;

Disegno di legge n. 131 dell'11/07/2017

“Contenzioso n. 1982/12/SC – Provincia di Taranto c/ Regione Puglia. Ordinanza ex art. 702 ter cpc, rep. 1347, del G.U. del Tribunale di Taranto emessa in data 07/05/2013, depositata in Cancelleria in pari data, munita di formula esecutiva il 16/05/2013 e notificata in forma esecutiva IL 16/05/2013 e notificata in forma esecutiva alla regione Puglia in data 28/05/2013. Atto di pignoramento notificato il 23-25/05/2016 - Assegnazione”;

Disegno di legge n. 132 dell'11/07/2017 “Contenzioso n. 898/2013/SH/Fr Cutolo c/ Regione Puglia – Gara per la progettazione della sede del Consiglio della Regione Puglia. Sentenza n. 51 in data 06/10/2016 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), pubblicata il 12/01/2017”;

Disegno di legge n. 133 dell'11/07/2017 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Contenzioso n. 1903/06/SH Tribunale di Bari Sentenza n. 4650 in data 06/09/2016 pubblicata il 16/09/2016, del Tribunale di Bari, Sezione III Civile. Atto di citazione Papeo Vincenzo c/ Regione Puglia”;

Disegno di legge n. 134 dell'11/07/2017 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione – Diciassettesimo provvedimento 2017”;

Disegno di legge n. 135 dell'11/07/2017 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione – Ventesimo provvedimento 2017”;

Disegno di legge n. 136 dell'11/07/2017 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione – Venticinquesimo provvedimento 2017”;

Disegno di legge n. 137 dell'11/07/2017 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126";

Disegno di legge n. 138 dell'11/07/2017 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Liquidazione AQP di fatture anno 2016 per consumo idrico acquedotti rurali di Brindisi e Lecce";

Disegno di legge n. 140 dell'11/07/2017 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura regionale – Variazione al bilancio di previsione – Ventisettesimo provvedimento 2017";

Disegno di legge n. 141 dell'11/07/2017 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., relativo all'ordinanza di assegnazione ex art. 552 – procedimento esecutivo del Tribunale di Bari n. 2255/2016".

Commissione III

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 1095 del 04/07/2017 "Modifica e integrazione del regolamento regionale n. 7/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017. Approvazione pre-intese con le Case di cura private accreditate".

Interrogazione e mozioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate la seguente

interrogazione:

- Stea (*ordinaria*): "Richiesta sgravi fiscali e agevolazioni per gli agricoltori pugliesi vittime della siccità";

e le seguenti

mozioni:

- Borraccino: "Provincia di Taranto, Conferenza dei Servizi per richiesta di "ottimizzazione orografica dei profili già autorizzati", che comporterebbe un notevole aumento delle volumetrie, in altezza, della discarica per rifiuti speciali "La Torre Caprarica" di Grottaglie (TA)";

- Borraccino: "Inquinamento diga Pertusillo";

- Franzoso, Pentassuglia, Mazzarano, Liviano D'Arcangelo, Borraccino, Galante, Perrini, Morgante: "Impegno del Consiglio regionale per la istituzione di una Zona Economica Speciale per l'area tarantina".

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Proposta di legge Caracciolo, Mazzarano, Campo, Amati "Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale)" (*rel. cons. Caracciolo*);

2) DDL n. 3 del 17/01/2017 "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): Istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)" (*rel. cons. Caracciolo*);

3) Proposta di legge Di Bari, Marmo N., Zinni "Disposizioni in materia di clownterapia" (*rel. cons. Romano*);

4) DDL n. 288 del 21/12/2016 "Nuove norme in materia di difesa attiva delle produzioni agricole delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dagli agenti patogeni. Adeguamento della normativa regionale al d.lgs. 14 agosto 2012 n.150" (*rel. cons. Pentassuglia*);

5) DDL n. 167 del 13/09/2016 "Modifiche

alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 (Norme in materia di formazione per il lavoro)” (*rel. cons. Pisicchio*);

6) Proposta di legge Amati, Pentassuglia “Modifica della legge regionale n. 30 del 3 novembre 2016 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato)” (*rel. cons. Caracciolo*);

7) Proposta di legge Amati, Mazzarano, Zinni, Zullo, Cera Integrazioni all’art. 1 dello Statuto della Regione Puglia – in prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Costituzione – (*rel. cons. Congedo*);

8) Proposta di legge Caroppo A., Marmo N., Damascelli, Gatta, De Leonardis, Stea, Cera “Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello Statuto della Regione Puglia” – in prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Costituzione – (*rel. cons. Congedo*);

9) Proposta di legge Campo, Mazzarano, Amati, Pellegrino P. “Modifiche all’art. 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)” (*rel. cons. Caracciolo*);

10) Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) – Elezione del Presidente e dei componenti (legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 e s.m.i. – art. 3) – (*rel. cons. Borraccino*);

11) Ordine del giorno Borraccino, Barone, Cera, Liviano D’Arcangelo del 31/05/2017 “Solidarietà alla giornalista Maria Luisa Mastrogiovanni”.

Proposta di legge Caracciolo, Mazzarano, Campo, Amati “Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale)”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Proposta di legge Caracciolo, Mazzarano, Campo, Amati “Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale)”».

Chiedo che la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti avvenga alla conclusione della relazione del consigliere Caracciolo, al fine di procedere speditamente con i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CARACCILO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente proposta di legge si pone la finalità di modificare l’attuale disciplina apprestata dalla legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale per quel che concerne la composizione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale, quale organo tecnico-consultivo della Regione Puglia in detta materia.

Tale esigenza è correlata sia all’evoluzione della normativa generale sul procedimento amministrativo approntata dal decreto legislativo n. 127 del 30 giugno 2016 recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi” (cosiddetta Riforma Madia) che, innovando il Titolo I sull’istituto della conferenza dei servizi, ha altresì delineato (ad eccezione degli interventi sottoposti a VIA di competenza statale) un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio o la realizzazione di un’attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale, sia e soprattutto all’intervento normativo già varato dal Consiglio Regionale con la legge regionale n. 4 del 3 febbraio 2014 che, emendando il previgente articolo 15 della legge regionale n. 11/2001, ha disposto che la conferenza di servizi sia indetta obbligatoriamente (entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati sul BURP) ai fini dell’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto.

Tale ultima innovazione normativa ha fatto dunque assurgere al modulo della conferenza di servizi (valido, applicabile e cogente anche per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA) lo strumento chiave ai fini della composizione degli interessi (spesso conflig-

genti) che normalmente convergono su una data opera o intervento: di talché, in seno alla stessa, vengono adesso acquisiti (in forma asincrona o simultanea, a seconda della tipologia indetta) tutti gli atti di assenso, le autorizzazioni e i pareri variamente denominati e promananti dalle amministrazioni di volta in volta preposte e ritenuti necessari ai fini della realizzazione dell'intervento stesso.

Allo stato attuale, tale circostanza rende dunque ultronea la presenza all'interno del Comitato dei rappresentanti delle amministrazioni che, in detta sede, non hanno più necessità di intervenire apportando il proprio contributo specialistico, essendo piuttosto chiamati a renderlo nella sede a ciò *ex lege* preposta (ovvero la conferenza di servizi).

Si propone dunque di modificare l'articolo di legge espungendo dal novero dei componenti dell'organo i rappresentanti delle amministrazioni provinciali competenti per territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali (trattandosi di amministrazione statale pur con sedi periferiche), lasciando invece il rappresentante di Arpa Puglia (nella sua qualità di organo tecnico di supporto alla Regione per i temi ambientali) e quello dell'Autorità di Bacino Distrettuale.

In stretta relazione con il precedente intendimento ricorre altresì la necessità di dotare l'Amministrazione regionale di un Comitato tecnico composto prevalentemente da personale interno con specifica qualificazione in determinati settori specifici (per esempio in materia di rifiuti, difesa del suolo, lavori pubblici, paesaggio).

Tale proposizione risponde ad un duplice obiettivo. Il primo: da un canto, è utile al fine di pervenire ad una determinazione univoca da parte del Comitato tecnico che contempra ed assorba in sé i contributi specialistici delle sezioni regionali chiamate a rendere il proprio parere in merito al progetto specifico.

Di tal guisa viene notevolmente ridotto il rischio di incorrere in pareri del Comitato VIA difformi o, comunque, non perfettamente

allineati ai contributi resi dalle singole sezioni regionali che, attualmente, vengono convocate in sede di conferenza di servizi.

Ne consegue che le diverse articolazioni regionali non interverranno più in sede di conferenza di servizi, ma esprimeranno le proprie valutazioni in sede plenaria e collegiale concorrendo alla definizione del parere conclusivo, a meno dei casi in cui l'atto di assenso e/o il parere, allorquando si tratti di atto autorizzativo, sia comunque da acquisire in sede conferenziale. A titolo di esempio, cito l'autorizzazione paesaggistica o altre tipologie di autorizzazioni in senso stretto intese.

Il secondo: d'altro canto, la composizione tutta interna dell'organo assolverebbe altresì all'esigenza di accelerare l'avanzamento dei lavori del medesimo, stanti i tempi stringenti imposti dal surrichiamato decreto legislativo n. 127/2016 nonché dalla normativa di settore in materia di VIA.

La previsione di un organismo consultivo composto da personale interno all'Amministrazione, che può essere integrato da altri dipendenti, la cui presenza non concorre al raggiungimento del *quorum* costitutivo, viene però attenuata dalla scelta di integrare il Comitato tecnico con figure professionali scelte da apposito elenco composto da esperti in determinate discipline dal quale attingere a seconda della natura della pratica da esaminare e, dunque, della specificità del parere e del contributo da rendere all'uopo.

Trattandosi di un organo tecnico, il cui parere viene portato al tavolo della conferenza di servizi, al pari ed analogamente ai pareri resi da tutte le Amministrazioni convocate, si è altresì ritenuto opportuno svincolare la nomina dei predetti componenti alla deliberazione da parte dell'organo politico ed ancorarla ad un provvedimento di competenza del Direttore del Dipartimento, assunto d'intesa con il Dirigente della struttura tecnica a ciò preposta, nonché Presidente del Comitato stesso.

Infine, le competenze assegnate al Comitato risultano ampliate nella misura in cui allo

stesso verrebbero demandate anche attività non precedentemente contemplate dalla previgente disciplina, come agevolmente si evince dalla lettura del comma 1-bis.

Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità che, ove sia valutato opportuno dal Presidente, il Comitato sia investito anche delle funzioni consultive per i procedimenti in materia di VAS di competenza sia nazionale che regionale, nonché in relazione alla possibilità di svolgere attività di supporto tecnico e giuridico per il monitoraggio e il controllo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006 con individuazione delle autorità cui demandare le verifiche di ottemperanza del quadro prescrittivo.

A valle della approvazione della proposta di legge, entro il termine di 90 giorni, seguirà l'approvazione del regolamento regionale adeguato alle nuove previsioni normative, che emenderà il previgente regolamento regionale n. 10/2011.

Sulla scorta dei sopracitati intendimenti e, conformemente al mutato quadro normativo nazionale e regionale, così come in premessa delineati, si propone dunque di modificare l'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001 con l'articolato formulato nei termini declinati nel testo del provvedimento, a sua volta articolato in vari commi.

La presente proposta di legge rientra nella fattispecie di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 28 del 2001 comportando oneri a carico del bilancio regionale e trovando copertura nel capitolo di spesa 611052 "Spese per adempimenti regionali in materia di valutazione di impatto ambientale legge regionale n. 11/2001" collegato al capitolo di entrata 3063020 e nel capitolo di spesa 2020 "Spese per il funzionamento di Consigli, comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese ai componenti estranei all'Amministrazione regionale ai sensi delle leggi regionali n. 29/74, n. 27/75, n. 15/78, articolo 11, e legge regionale n. 68/80".

Vorrei ringraziare a tal proposito l'assessore, tutta la struttura regionale e la Commissione tutta per la fattiva collaborazione mostrata in Commissione nel raggiungimento dell'obiettivo prefissato dalla proposta di legge approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, apprezzo lo spirito con cui i proponenti e il Presidente della V Commissione Filippo Caracciolo hanno affrontato questo tema e ne condivido la ragione di fondo, ovverosia quella di immaginare una razionalizzazione della disciplina contemplata dalla legge regionale n. 11 per come si è andata a modificare, purtroppo, con interventi, come capita spessissimo ormai, non adeguatamente coordinati. Mi riferisco alle modifiche e agli interventi fatti nel 2014.

Effettivamente ha ragione il Presidente Caracciolo quando richiama la novità introdotta nel 2014, vale a dire la previsione sistematica dell'istituto della Conferenza di servizi, sede in cui si raccordano tutti i pareri con riferimento sia al procedimento di verifica e di assoggettabilità a VIA, sia ai procedimenti di Valutazione di impatto ambientale.

Effettivamente sembrava – ed è – un inutile appesantimento la previsione di componenti del Comitato VIA rappresentanti, in particolare, del Ministero dei beni e delle attività culturali o delle Province interessate come sede localizzativa del progetto o dell'impianto sottoposto a verifica o a Valutazione di impatto ambientale. Si tratta di soggetti che partecipavano al Comitato, che – lo ricordiamo – è semplicemente un organo tecnico-consultivo, non decisorio. Gli stessi rappresentanti, o comunque i rappresentanti delle stesse autorità, prendevano parte attivamente nella sede decisoria, che è la Conferenza di servizi. Pertanto, effettivamente questa profonda contraddizio-

ne, o questa inutile duplicazione, andava risolta.

L'intervento che si propone – lo dico molto sommessamente; è un parere che ho espresso in tantissime altre sedi – non mi convince, ma lo dico molto rispettosamente, come facciamo sempre, fornendo argomenti e apprezzando le ragioni degli altri, alla fine anche condividendole nel voto. Tuttavia, tengo a fornire alcuni argomenti.

Con riferimento al Comitato VIA – mi esprimo in maniera un po' più semplice e diretta –, con il passaggio in Aula di questa proposta di legge si determinerà un esito che credo non sia positivo per l'Amministrazione regionale. L'autorità competente alla Valutazione di impatto ambientale o comunque agli esiti di queste procedure dopo l'approvazione di questa legge sarà più sola.

Il Comitato tecnico consultivo VIA, infatti, in realtà, in tutti questi anni ha costituito un presidio in cui professionalità, ambienti e culture diverse hanno consentito all'autorità competente, ossia il dirigente della sezione che adotta formalmente il provvedimento finale, di essere meno sola nelle decisioni su materie estremamente complicate e complesse.

Aggiungo che il Comitato VIA, dai costi – dobbiamo bandire dalla nostra conversazione ogni sospetto purtroppo dettato dai tempi – di gestione assolutamente irrisori e direi ridicoli, perché i componenti in realtà percepiscono una mera indennità davvero molto risibile a fronte del lavoro che viene svolto in quella sede, è stato, in questi anni, anche la sede in cui soggetti proponenti, che hanno presentato osservazioni, hanno potuto confrontarsi in quella che io definisco, secondo le regole generali o i principi generali sulla partecipazione, una sorta di camera di compensazione. In tale contesto interessi legittimi si sono nobilmente confrontati, anche con esperti del settore che hanno messo a disposizione la loro opera e il loro contributo professionale e scientifico.

Mi permetto, quindi, di dire che, purtrop-

po, con i passaggi di questa legge – lo dico per l'autorità precedente e l'autorità competente – questi soggetti saranno più soli, perché l'esito sarà quello di prevedere non più un Comitato partecipato da 15 componenti esterni, che agivano con una piena autonomia e costituivano un apporto significativo per il decisore e per i decisori pubblici. Si tratta di un esito che, purtroppo, per l'Amministrazione ritengo sia negativo.

Si sostituisce questo Comitato, invece, con un Comitato composto da figure interne all'Amministrazione. Non si tratta più di un Comitato consultivo esterno, ma di un raccordo di figure già dell'Amministrazione che avrebbero potuto benissimo raccordarsi in altra sede. Dico questo in termini molto generali, ma – ripeto – si tratta di una mera declinazione di una mia sensibilità, che, come è noto a qualcuno di voi, deriva anche da un'esperienza diretta che ho consumato in una fase antecedente a questo mio mandato consiliare in quella sede.

Andando nel merito, ho proposto due emendamenti. Uno è diretto sostanzialmente a chiarire meglio, rispettando l'impianto della legge, la presenza e il ruolo dei componenti esterni, presenza che non viene cancellata. Credo, però, che sia necessario chiarire, perché così come leggo non è sufficientemente chiaro, che cosa si intenda, nella sublettera c) – scusate, ma la numerazione è abbastanza complicata; per intenderci, mi riferisco al passaggio riferibile ai componenti esterni – nella parte in cui si dice che fanno parte del Comitato «componenti esterni nel numero massimo di sei, per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori».

Non capisco se questi componenti siano strutturalmente insediati e strutturalmente parte del comitato, oppure se si tratti di un elenco di professionisti che, di volta in volta, per specifiche esigenze, uno per volta, sono chiamati a fornire il loro contributo tecnico, scientifico e consultivo ai lavori del Comitato e dei dirigenti interni all'Amministrazione.

Questo è un punto che, secondo me, va esplicitato meglio, e lo esplicito con un emendamento che va nella direzione da me auspicata, che non è necessariamente quella giusta. Si tratta intanto di elevare il numero massimo a otto piuttosto che a sei e di cancellare l'inciso "per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori". Elidendo questo inciso, si dà a intendere che i componenti esterni siano parte strutturale del Comitato, perché questo ha come conseguenza il chiarire – questo sarà necessario poi in sede di regolamento – se questi componenti siano parte o meno del Comitato.

Ciò significa anche determinare le relative maggioranze, perché anche in sede di Comitato, come già regolato non solo dalla legge, ma anche da un regolamento che ne disciplini l'esercizio, le funzioni, l'attività e le decisioni del Comitato possono essere votate anche a maggioranza. Questo aspetto va chiarito: sono componenti strutturali oppure consulenti di volta in volta chiamati a prestare la loro opera?

L'altro emendamento non c'entra nulla con l'oggetto specifico di questa proposta di legge, ossia il riferimento all'articolo 28 della legge regionale n. 11, che riguarda la composizione e la strutturazione del Comitato VIA, ma interessa un'altra parte della legge n. 11, sempre sulla VIA.

Si tratta di un emendamento che ha deliberatamente un taglio forse provocatorio e che deriva da una presa d'atto, credo condivisa da tanti colleghi, riferibile allo stato di grave difficoltà e di grave ritardo, come conseguenza, delle attività valutative compiute rimesse alle Province. Tutti siamo stati investiti da questo tema.

In base al riparto di competenze definito dalla legge n. 11, la legge nazionale n. 152 definisce quali sono i procedimenti di competenza statale e quali i procedimenti di competenza regionale. Lascia poi alle Regioni la possibilità di affidare o delegare questo tipo di funzioni, ossia le verifiche di assoggettabilità

a VIA e i procedimenti VIA anche a Enti sub-regionali, come sono, in questo caso, le Province e i Comuni.

La legge n. 11 elenca dettagliatamente quali sono i procedimenti di competenza regionale, di competenza provinciale e, per pochissima parte, anche di competenza comunale. L'emendamento che presento va nel senso di cancellare la competenza delle Province in ordine alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e di verifica dell'assoggettabilità a VIA, rimettendo gli elenchi delle opere di cui alle lettere A2 e B2, ossia gli elenchi dei progetti di competenza provinciale, in capo alla Regione. Questo avviene con lo spirito di alleggerire le Province, così da indurle a svolgere un lavoro più circoscritto, sostanzialmente limitato alle procedure di Valutazione di incidenza ambientale.

Mi riferisco agli impatti e agli effetti nelle zone ZPS, SIC o Zone speciali di conservazione, che scontano, purtroppo, gravissimi ritardi, come è noto a tutti. Siamo dinanzi a situazioni in cui soggetti legittimamente proponenti di progetti, iniziative e interventi scontano ritardi clamorosi anche dell'ordine di anni. È una situazione non più sostenibile.

L'emendamento ha un taglio provocatorio, perché è molto impattante. Sostanzialmente cancella la competenza provinciale su VIA e verifica dell'assoggettabilità a VIA e rimette gli elenchi A2 e B2 della legge n. 11 in capo alla Regione, lasciando alle Province solo la Valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 120/2003 sulle zone ZPS, SIC o Zone speciali di conservazione e solo residualmente la Valutazione di impatto ambientale, quella di competenza comunale, quando siano coinvolti più di due Comuni.

Questo intervento è coerente – e chiudo – anche con il quadro complessivo di cui dobbiamo tener conto. L'intervento su cui ci stiamo soffermando oggi investe solo il Comitato VIA. *Nulla quaestio*, perché è una materia tutta regionale. È la Regione che decide come organizzare questo tipo di valutazioni

ed è la Regione che decide come istituire e se istituire un Comitato VIA.

Tuttavia, è inevitabile considerare che il quadro normativo in materia di Valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA sia stato radicalmente modificato da un recentissimo intervento normativo, ovvero il decreto legislativo n. 104/2017, che è stato pubblicato pochi giorni fa in *Gazzetta Ufficiale*. Si tratta di un provvedimento che si attendeva, a dire il vero, da tempo e che ha recepito anche direttive comunitarie.

Questo intervento normativo nazionale ha cambiato tante cose. Sarà, quindi, inevitabile per la Regione riscrivere in grandissima parte, almeno per aspetti molto importanti, la legge regionale n. 11/2001, perché la legge nazionale, con le modifiche che hanno investito il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) con quest'ultimo decreto legislativo n. 104/2017, interviene su una serie di aspetti molto significativi.

Ne cito qualcuno: previsione di una fase di confronto che l'interessato che propone un progetto chiede di attivare con l'autorità competente (una fase quasi di confronto per addivenire alla decisione finale); alleggerimento dei carichi documentali e progettuali per la verifica. Non si chiede più un progetto preliminare o solo di fattibilità, ma si chiede, per la verifica di assoggettabilità a VIA, uno studio preliminare ambientale. Per la VIA non si chiede più il progetto definitivo, ma un progetto preliminare.

Ancora, vengono completamente riscritte le norme sulla tecnica di redazione dello studio di impatto ambientale. I termini di quei procedimenti sono definiti ora chiaramente e espressamente come perentori, con le relative conseguenze.

C'è un aspetto significativo – questo interesserà il Presidente Emiliano – che di fatto dà attuazione a quello che era già prefigurato con la riforma costituzionale, fortunatamente bocciata dagli italiani a dicembre. Il nuovo intervento, il decreto legislativo n. 104, di fatto

sottrae una serie di competenze in materia sempre di VIA alle Regioni e le trasferisce a livello statale. Mi riferisco, in particolare, ai progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici.

A questi aggiungo anche le indagini per ricerche petrolifere, ossia per perforazioni ed estrazioni di petrolio.

Questi grandi interventi, su cui si ritiene che vi sia una rilevanza statale, un po' come per le opere strategiche di interesse nazionale, ossia queste materie, sono totalmente sottratti alla valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, delle Regioni e affidati a una Valutazione di impatto ambientale statale. A fronte di questo alleggerimento del carico di lavoro delle Regioni, quell'emendamento, che a sua volta era diretto ad alleggerire il carico di lavoro delle Province, ma rimettendo quelle materie in capo alla Regione, si spiega e trova anche un suo equilibrio.

Chiudo richiamando anche la necessità di una revisione complessiva della legge n. 11, perché ci sono altri aspetti importanti dell'ultimo intervento normativo statale, come l'inchiesta pubblica, che viene meglio dettagliata con l'ultimo intervento normativo, e i termini del procedimento o dell'efficacia del provvedimento di Valutazione d'impatto ambientale.

Siamo dinanzi a un quadro completamente rivisto, che necessariamente deve trovare una sede di componimento e di chiarezza anche in sede regionale, anche perché la legge nazionale dice ormai chiaramente che la disciplina è quella statale, mentre alle Regioni tocca solamente disciplinare l'organizzazione e le modalità a esercizio delle proprie funzioni.

Da questo punto di vista – ripeto – l'intervento normativo di oggi, pur da me non pienamente condiviso, almeno nella sua traduzione, non nel suo spirito o nelle sue ragioni, trova una sua coerenza, perché, in realtà, ci si sta soffermando solo sull'aspetto relativo al procedimento regionale di valutazione, o di verifica di assoggettabilità a VIA.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Modifiche all'articolo 28 l.r. 11/2001

1. All'articolo 28 della l.r. 11/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, è sostituito dal seguente:

“1. Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni:

1) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale);

2) svolge attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera;

3) ove ritenuto opportuno dal Presidente del Comitato, in relazione alla specificità e al-

la complessità del parere reso, il Comitato offre un contributo tecnico-giuridico nei casi di contenzioso inerente al parere stesso;

4) l'attività tecnico istruttoria del Comitato, nell'ambito dei compiti di cui alle lettere a) e b), si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. n. 357/1997 come modificato dal d.p.r. n. 120/2003.”.

c) il comma 2, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato è composto da:

a) componenti interni all'Amministrazione regionale, scelti tra i dirigenti delle sezioni regionali, o loro delegati, competenti in materia di:

1) pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali;

2) autorizzazione integrata ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici;

3) difesa del suolo;

4) tutela delle risorse idriche;

5) lavori pubblici ed opere pubbliche;

6) urbanistica;

7) infrastrutture per la mobilità;

8) rifiuti e bonifiche.

In base alla natura della pratica da esaminare, tra i componenti interni possono rientrare anche rappresentanti di altre articolazioni regionali nonché del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;

b) componenti esterni nel numero massimo di sei, per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori, selezionati tra liberi professionisti e tra esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese le università, gli istituti scientifici e di ricerca, che abbiano conseguito la laurea da almeno dieci anni e con adeguata qualificazione nelle sottostanti materie, scelti da apposito elenco approvato con atto del Direttore del Dipartimento d'intesa con il Dirigente della Sezione autorizza-

zioni ambientali, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica ed esperti di:

1. infrastrutture;
2. rifiuti e bonifiche;
3. ingegneria idraulica, idrogeologia e idrologia;
4. ingegneria strutturale;
5. ingegneria chimica;
6. ingegneria meccanica;
7. geotecnica;
8. urbanistica;
9. paesaggio;
10. scienze naturali;
11. scienze geologiche;
12. scienze forestali;
13. scienze marine;
14. chimica industriale;
15. scienze ambientali;
16. igiene ed epidemiologia ambientale;
17. diritto ambientale;
18. economia ambientale;

c) 1. Arpa Puglia: un componente della Direzione scientifica ed un componente del Dipartimento Ambientale Provinciale;

2. Autorità di Bacino Distrettuale.”

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-*bis*. I componenti del Comitato:

1. sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento;
2. sono assoggettati alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale;
3. quelli di cui alla lettera c) vengono indicati dalle amministrazioni di appartenenza che ne garantiscono la presenza in seno al Comitato.

2-*ter*. Per i dirigenti e i delegati interni, le attività svolte nell’ambito del Comitato concorrono al raggiungimento degli obiettivi di Servizio dei rispettivi bilanci di direzione. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Comitato si provvede attingendo dal fondo nel quale confluiscono gli oneri istruttori per la VIA previsti dalla legge regionale n. 17/2007.”

e) il comma 3, come modificato dall’artico-

lo 2 della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente:

“3. Fanno parte del Comitato il dirigente della Sezione regionale Autorizzazioni ambientali, che svolge le funzioni di presidente, il dirigente responsabile del Servizio regionale cui sono ascritte le relative funzioni, nonché un funzionario in servizio presso la Sezione con funzioni di segretario, tutti senza diritto di voto.”

f) il comma 6-*bis*, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera i) della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente:

“6-*bis* Entro novanta giorni dalla data di adozione della presente legge, la Giunta regionale adotta il nuovo regolamento recante le modalità di funzionamento del Comitato, prevedendo ordinariamente la sua convocazione con periodicità almeno quindicinale”.

Dopo la lettera f) dell’articolo 1, lettera c) comma 2 è aggiunto il seguente articolo:

“2. Al fine di garantire una coerente attuazione delle scelte programmatiche e pianificatorie regionali, il termine per l’inizio dei lavori autorizzati è quello di cui all’articolo 15 comma 2 del d.p.r. n.380/2001 e s.m.i, in conformità al cronoprogramma approvato.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 1), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, del quale do lettura: «Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, capoverso 1-*bis*), al punto 1) dopo le parole “delle procedure di” aggiungere le parole “verifica di assoggettabilità a VIA e”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Casili. Ne ha facoltà.

CASILI. Signor Presidente, l’emendamento prevede che il Comitato fornisca pareri sia con riferimento alle procedure di VIA, sia con riferimento alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA. Diversamente, si enterebbe in contrasto con quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 11/2001, così come recita al punto 3: «3.

Le attività tecniche istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico-consultivo del Comitato per la VIA».

In realtà, il testo originario della PdL prevedeva che il Comitato fornisse supporto tecnico anche per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA.

Successivamente, il Governo ha proposto un emendamento in Commissione, volto a sopprimere tale previsione, che è stato approvato.

Noi riteniamo che vada ripresentato questo emendamento, volto a far sì che il Comitato si esprima anche sulla verifica di assoggettabilità a VIA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Se ho capito bene, lei vorrebbe aumentare le competenze del Comitato anche alle verifiche di non assoggettabilità. Se è questo il concetto, ciò ovviamente contraddice la stessa natura dell'organo, la Commissione di Valutazione di impatto ambientale, che è istituita per valutare i casi in cui la Valutazione di impatto ambientale viene ritenuta necessaria, anche per non gravare l'organo, che è già in affanno, per sua natura, di ulteriori competenze che, invece, devono essere gestite, dal nostro punto di vista, com'è sempre avvenuto fino ad oggi, attraverso altri strumenti.

Sotto questo aspetto il parere del Governo è contrario all'emendamento per queste ragioni, ossia per non aggravare il lavoro dell'organo, che invece si deve concentrare sulle vicende amministrative che necessitano di Valutazione di impatto ambientale, con tutte le complessità che, a mano a mano che la legislazione italiana evolve, si scaricano su quest'organo.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone,
Casili,
Di Bari,
Pentassuglia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Caracciolo, Cera,
Damascelli,
Emiliano,
Franzoso,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Marmo, Mazzarano,
Pellegrino, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Colonna,
De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	5
Hanno votato «no»	23
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 2), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, del quale do lettura: «Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, capoverso 1-bis), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

“3-bis) su richiesta dell'autorità competente, svolge attività di supporto tecnico-scientifico e giuridico per la definizione delle procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo nonché per l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 21 della presente legge e agli articoli 28 e 29 del d.lgs. 152/2006, individuando le autorità cui demandare le verifiche di ottemperanza del quadro prescrittivo. Il Comitato partecipa, altresì, alle fasi di controllo di cui all'articolo 21, con particolare riferimento ai controlli di natura ambientale prescritti dall'autorità competente nella decisione che conclude il procedimento di VIA.”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Casili. Ne ha facoltà.

CASILI. L'emendamento prevede che il Comitato provveda, inoltre, a fornire supporto tecnico-scientifico e anche giuridico per la definizione delle procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo, individuando, inoltre, le autorità cui demandare le verifiche di ottemperanza del quadro prescrittivo. Il Comitato partecipa, altresì, alle fasi di controllo ambientale come prescritte dall'autorità competente del provvedimento di VIA.

Anche in questo caso l'emendamento era previsto nel testo originario ed è stato poi soppresso in Commissione con un emendamento del Governo. Riteniamo opportuno ri-proporlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Sempre nella stessa logica di quello precedente, si attribuiscono al Comitato VIA

compiti che, invece, sono dei singoli dirigenti dei vari settori nei quali si dovesse ravvisare la necessità di esercitare il potere sanzionatorio di cui all'articolo 21.

Trasferire questo potere dai singoli dirigenti, che peraltro fanno anche parte del Comitato VIA, al Comitato come organo collegiale renderebbe questa denuncia, anziché più veloce e più semplice, come credo fosse l'intenzione dell'emendamento, molto più farraginoso e sottoposta addirittura al voto collegiale.

I dirigenti che autonomamente avrebbero l'obbligo o comunque la facoltà di trasmettere gli atti alle autorità sanzionatorie vedrebbero il loro potere, solo perché si tratta di vicende che essi apprendono all'interno del Comitato VIA, limitato dalla necessità di far pronunciare l'organo a livello collegiale.

Pertanto, sempre con il fine di concentrare il Comitato VIA sulle Valutazioni di impatto ambientale e restando il fatto che questi obblighi incombono sui dirigenti, che sono tutti presenti dentro il Comitato, il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

Aggiungiamo che uno dei componenti fissi del Comitato è l'ARPA, sulla quale, oltre che sui dirigenti, ricade un obbligo generale, in alcuni ambiti, persino di denuncia di reati, laddove si ravvisi la natura di polizia giudiziaria dei pubblici ufficiali che appartengono all'ARPA.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Gioia,
Emiliano,
Franzoso,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si è astenuto il consigliere:

De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	5
Hanno votato «no»	31
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 3), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, del quale do lettura: «Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, capoverso 1-bis), sostituire l'elenco numerico con un elenco alfabetico».

Potrebbe essere una modifica da fare in sede di coordinamento tecnico. Pertanto, se lo si ritira, possiamo recuperarlo in sede di coordinamento formale.

L'emendamento è stato ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 4), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, del quale do lettura: «Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, capoverso 2, alla lettera b) le

parole “componenti esterni nel numero massimo di sei” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “otto componenti esterni”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Casili. Ne ha facoltà.

CASILI. L'emendamento è volto a bilanciare il numero dei componenti interni ed esterni, stabilendo che i componenti esterni siano in numero fisso pari ad 8.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Questo emendamento è simile all'emendamento successivo del consigliere Colonna, ma non è identico, perché quello del consigliere Colonna chiede anche l'eliminazione della frase “per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori”.

I due emendamenti inevitabilmente debbono essere, o rischiano di essere, trattati contemporaneamente. Vorrei distinguere la posizione del Governo, che è contraria a entrambi – lo anticipo – ma, ovviamente, le argomentazioni sono concorrenti. In qualche modo, quindi, rischio di anticipare ciò che dirò anche per l'emendamento successivo.

La filosofia dell'intervento, la *ratio*, come dicono i giuristi, è sostanzialmente quella di sottrarre alla Giunta, ossia all'organo di indirizzo politico, la possibilità di scegliere i membri della Commissione VIA. Questo è l'elemento più importante, che è stato a lungo discusso. Diversamente si tratterebbe di consentire alla Giunta di ritagliarsi uno spazio eccessivo, sia pure, com'era nel passato, all'interno del novero di importanti professionisti – intendiamoci –, senza alcun vincolo.

Se ho capito bene, nella legge precedente è scritto che «esso è nominato previa deliberazione della Giunta regionale con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente che lo presiede ed è composto da: a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci

anni, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie» (seguono le materie, quindi si può scegliere chi si vuole, sostanzialmente) «b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente del territorio designato». Abbiamo spiegato perché sia inutile prevedere i rappresentanti del Ministero e delle Province. La cosa più importante era eliminare questa eccessiva discrezionalità, che attribuiva ai membri del Comitato VIA, al di là del loro ruolo amministrativo, un potere enorme, che non aveva alcuna legittimazione, se non la scelta discrezionale della Giunta.

Sostituiamo a questo sistema quello, invece, dei dirigenti della Pubblica Amministrazione che organicamente fanno parte della Regione Puglia e il cui parere e la cui esperienza hanno un livello di distacco dall'organo di indirizzo politico molto maggiore rispetto a un soggetto nominato *ad hoc* dal solo organo di indirizzo politico.

Aggiungiamo che con questo sistema si limitano in parte anche i costi. Capisco che questi costi non sono particolarmente rilevanti, ma comunque si limitano questi costi.

Inoltre, si evita una superfetazione davvero complessa di confronto tra i componenti esterni e i componenti interni nel momento in cui – lo diciamo chiaramente – stiamo introducendo la legge sulla partecipazione attiva, che è una modalità molto più garantita per la cittadinanza rispetto alla scelta discrezionale della Giunta per introdurre all'interno del procedimento amministrativo valutazioni che poi potranno essere prese in considerazione anche dal Comitato VIA.

In sostanza, ci sono una riduzione dei costi, una moralizzazione e un distacco maggiore tra l'organo di indirizzo politico e il Comitato VIA, perché questo è mediato dalle normali regole della Pubblica Amministrazione, che, ovviamente, danno ai dirigenti della PA un'autonomia molto maggiore di quella che può avere, invece, un organismo nominato direttamente dall'Esecutivo.

Capisco il senso dell'emendamento. Il con-

sigliere Colonna teme, a ragione, che i membri esterni vengano considerati utili a soli fini istruttori. Credo che questa sia un'interpretazione esatta, che noi abbiamo voluto attraverso il testo di legge, proprio perché il membro esterno non può essere chiamato alla bisogna – lo dico chiaramente –, quando le cose non quadrano, per cui ci chiamiamo un esperto dall'esterno che ci scrive una cosetta e andiamo avanti in questo modo.

Il membro esterno rispetto a sei od otto non cambia niente. C'è solo un aggravio di costi da sei a otto, anche perché non si capisce il motivo per cui debba essere necessario integrarlo per singoli affari per otto specialisti diversi. Deve essere una di quelle questioni per cui c'è bisogno di integrare i dirigenti della pubblica amministrazione, competenti per quel ramo, al di là di tutte le perizie, le consulenze già effettuate nelle procedure e gli atti esibiti. Devono essere dei superesperti in numero di otto sulle singole procedure di assoggettamento.

È chiaro che il ruolo di questi soggetti non può essere paragonabile a quello dei membri effettivi del Comitato VIA. Non dovesse esserci la necessità di nominarne alcuno, il collegio del Comitato è perfetto anche senza di loro. Quando vengono integrati, il loro numero dipende molto dalle esigenze degli stessi dirigenti, i quali, però, dovranno giustificare l'integrazione del collegio e, quindi, l'ammissione al voto di questi soggetti in funzione dell'esigenza istruttoria.

Non ci può che essere l'esigenza istruttoria a consentire l'inserimento nel collegio perfetto di nuovi soggetti, altrimenti quale dovrebbe essere l'esigenza? Torniamo al ragionamento di prima: anziché diminuire il livello di conflittualità, esso aumenta, perché avremo i dirigenti da una parte e i soggetti indicati dall'altra, in un meccanismo che rischia di pregiudicare le ragioni dei cittadini in maniera ancora superiore.

Dal mio punto di vista, quindi, questi due emendamenti sono superflui. Ripeto, il nume-

ro è abbastanza irrilevante. Se volete ampliare le possibilità del Comitato VIA di integrarsi per singole questioni con degli esperti, pagandoli ovviamente, possiamo anche farlo. Non vengono gratis questi soggetti esperti dall'esterno. Si può anche fare, non ci opponiamo, ma ritenevamo che il numero di sei fosse più che sufficiente per fare l'integrazione ed era un numero massimo.

Peraltro, se il collegio del Comitato permanente del VIA non dovesse avere l'esigenza di nominarne, non ne nomina mai nessuno. Con sei od otto non cambiano le maggioranze. Il Comitato VIA può tranquillamente nominare, se lo desidera, esperti in numero tale da non mettere in discussione la propria maggioranza. Tra sei e otto non cambia niente.

Sotto questo aspetto, quindi, ai due emendamenti siamo contrari per la loro superfluità. Potremmo arrivare a quindici, ma a me sembra sproporzionato, onestamente, il numero di otto. Mi sembra che sei consulenti che integrano il Comitato, a richiesta dello stesso Comitato, siano più che sufficienti.

Se poi vogliamo andare a otto, adesso sentirò gli altri interventi. Quello che non può accadere è di pensare che questo emendamento, e soprattutto il successivo, possano far ritornare il Comitato al vecchio meccanismo, addirittura creando due categorie diverse di componenti.

Quelli di nomina, come avveniva prima, da parte della Giunta, verrebbero sostituiti da soggetti di nomina dei dirigenti, il che mi pare un potere, se troppo allargato, un po' eccessivo.

Il numero di sei controlla anche che i dirigenti utilizzino questo potere con parsimonia e senza deresponsabilizzarsi. Non vorrei che i dirigenti, quando non sanno che pesci prendere, nominino otto persone, mandino in stallo il Comitato VIA, facciano otto contro otto e buonanotte. Non può funzionare così.

I dirigenti prendono la responsabilità, proprio perché sono organi terzi e imparziali rispetto all'indirizzo politico. Si integrano nei

casi in cui questa integrazione è necessaria, ma non arrivano mai al punto da costituire un'integrazione che rischia di prefigurare uno stallo dell'organo.

Per queste ragioni, quindi, il Governo è contrario all'emendamento a pag. 4.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 4.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Colonna, Conca,
Di Bari,
Galante,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Caracciolo, Cera, Congedo,
Damascelli, Di Gioia,
Emiliano,
Franzoso,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
De Leonardis,
Morgante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	8
Hanno votato «no»	30
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 4.1), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All'art. 1, comma 1, lettera e) della Proposta di Legge "Modifiche all'art. 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norma sulla valutazione di impatto ambientale)", al capoverso b), dopo le parole "nel numero massimo di", sono cassate le parole "sei, per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori," e sostituite dalla parola "otto"».

Per la parte relativa al numero, l'emendamento decade.

Rimane l'altro inciso.

Ha chiesto di parlare il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. A me serviva il chiarimento sull'impostazione.

A questo punto lo ritiro, perché non ha senso farsi bocciare un emendamento che proponeva un altro modello di Comitato VIA.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento a pag. 4.1 è stato ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 6.2), a firma dei consiglieri Ventola, Zullo, Manca e Perrini, del quale do lettura: «All'articolo 1 "Modifiche all'articolo 28 L.r. 11/2001", comma 1, lettera c, dopo le parole: "ecologia e paesaggio" aggiungere: "Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Ventola. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Signor Presidente, se parliamo del 6.2, propongo, sempre nella logica di tenere all'interno l'attività del Comitato VIA, anche laddove si renda necessario, la possibilità che sia interpellato il Dipartimento di risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, soprattutto per la parte che attiene al Dipartimento di risorse finanziarie, perché molto spesso bisogna anche fare dei calcoli rispetto alla sostenibilità economica dei vari progetti che vengono presentati.

Se il Comitato lo ritenesse opportuno, potrebbe anche interessare il Dipartimento della stessa Regione.

PRESIDENTE. Il consigliere chiede di aggiungere anche il Dipartimento risorse finanziarie, strumentali, personale e organizzazione, al punto c) dell'articolo 1.

Si tratta semplicemente dell'aggiunta di un Dipartimento. Credo che si possa accettare, se capisco bene.

Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Non ho capito bene quale sia il ruolo del Dipartimento risorse finanziarie, strumentali, personale e organizzazione nel Comitato VIA, ma non abbiamo alcuna opposizione.

Forse sarebbe il caso di comprendere meglio. Comunque, non c'è alcuna opposizione. Possiamo votarlo.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,

Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,

Congedo,
 Damascelli, Di Bari,
 Emiliano,
 Franzoso,
 Galante, Gatta, Giannini,
 Loizzo, Longo,
 Manca, Marmo, Mazzarano,
 Negro, Nunziante,
 Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
 Santorsola,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 5), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, del quale do lettura: «Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, capoverso 2, alla lettera b) dopo le parole "approfondimenti istruttori" aggiungere "e che, in base alla natura della pratica da esaminare, contribuiscano ad integrare in via prioritaria le materie per le quali non siano stati individuati componenti interni all'amministrazione regionale"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Casili. Ne ha facoltà.

CASILI. Con il presente emendamento è previsto che i componenti esterni siano scelti anche in base alla natura della pratica da esaminare, contribuendo a integrare in via prioritaria le materie per le quali non siano stati individuati i componenti interni all'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la completa multidisciplinarietà delle competenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Anche qui non c'è alcuna opposizione di principio. L'emendamento è pleonastico, perché è pacifico che l'integrazione valga laddove il Comitato non ha delle specifiche competenze. Se lo vogliamo specificare, però, non abbiamo problemi particolari.

Se ho capito bene, serve a specificare che l'integrazione debba essere relativa non tanto alla necessità di un'eccezionale professionalità anche in materie che sono già nel dominio dei componenti del Comitato, quando per le materie non rappresentate.

È un limite all'integrazione. Mentre prima, se ho capito bene, alcuni emendamenti tendevano ad allargare la possibilità di integrazione del Comitato, questo emendamento restringe la possibilità.

Noi non abbiamo problemi, ma ciò significa che in qualche caso, laddove ci sia un dirigente che domina quella materia, basta lui. Ci potrebbero, però, essere dei casi in cui la presenza anche di un soggetto in una materia identica a quella nella competenza di un dirigente sia comunque necessaria. Sotto questo aspetto sarei contrario all'emendamento, anche se capisco che nell'emendamento è scritto "in via prioritaria", il che vuol dire "ragionevolmente". Bisogna prevedere negli anni quale sarà l'interpretazione.

Come si potrebbe rendere meglio la locuzione "integrare in via prioritaria"? Comunque i lavori preparatori potrebbero rendere chiaro, consigliere Casili, che non si abusi della nomina dei membri esterni nelle materie in cui pacificamente il Comitato dispone della competenza sufficiente a deciderle. È questo il concetto?

Alla luce di questa integrazione, possiamo anche dire che va bene, perché mi pare coerente con il sistema. Il parere è favorevole. I lavori preparatori, nonché questa discussione, daranno indirizzo interpretativo della norma che stiamo per approvare.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi,
Campo, Casili, Cera, Conca,
Di Gioia,
Emiliano,
Galante,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Trevisi, Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caracciolo, Colonna, Congedo,
Damascelli, De Leonardis,
Franzoso,
Gatta,
Manca, Marmo,
Perrini,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	22
Consiglieri astenuti	12

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 6), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, del quale do lettura: «Alla lettera c) del comma 1

dell'articolo 1, capoverso 2, alla lettera c), dopo il punto 2, è aggiunto il seguente: “3. un rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.”».

Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Come si dice, una ASL non si nega a nessuno. Se la volete inserire, fatelo, anche se appesantite un po’.

PRESIDENTE. Si deve pronunciare lei, Presidente.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Il parere è favorevole, proprio per apertura verso il Consiglio. L'appesantiamo un poco, ma – ripeto – una ASL non fa mai male, spero.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Conca,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Ha votato «no» il consigliere:
Cera.

Si sono astenuti i consiglieri:
Damascelli,
Franzoso.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	32
Hanno votato «no»	1
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 6.1), a firma dei consiglieri Ventola, Zullo, Manca e Perrini, del quale do lettura: «All'articolo 1 "Modifiche all'articolo 28 l.r. 11/2001", comma 2, lettera c, aggiungere i seguenti punti:

3. Un componente in capo alla Provincia, alla Città Metropolitana ed al Comune a seconda del territorio interessato dalle procedure di cui alla presente legge».

Ha chiesto di parlare il consigliere Ventola. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Ho partecipato ai lavori della Commissione. Non avevo presentato questo emendamento e dividevo lo spirito della relazione del Presidente Caracciolo in cui uno dei punti salienti era proprio quello di evitare che ci potessero essere sia il Comitato tecnico, sia la Conferenza di servizi e che magari gli stessi soggetti, in questo caso i rappresentanti delle Istituzioni (Province, Città metropolitane o Comuni) potessero appesantire il procedimento.

Che cosa è avvenuto, però, da quella data in poi? Abbiamo approvato una legge sulla partecipazione. Con lo spirito che sia presente all'interno del Comitato, in forza dei principi

sanciti da quella legge, che io non ho votato, evitando che ci possano essere dei contrasti all'interno della Conferenza di servizi, perché non far partecipare, come organo tecnico, un rappresentante o della Provincia, o della Città metropolitana, o del Comune, a seconda dei territori interessati?

In questo caso verrebbe fatta una discussione tecnica in Comitato, che sicuramente faciliterebbe il percorso in seno poi alla Conferenza di servizi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Ho già detto prima che il senso della legge sulla partecipazione è esattamente il contrario: possiamo evitare di caricare su organismi tecnici il peso della partecipazione perché esiste finalmente la legge sulla partecipazione.

Quindi, se le Città metropolitane, i singoli Comuni o le Province hanno desiderio di verificare, possono tranquillamente utilizzare i mezzi loro forniti dalla legge sulla partecipazione. Non è necessario appesantire, contraddicendo peraltro lo spirito dell'intervento legislativo, che è stato ben illustrato dal Presidente Caracciolo.

Il Governo, sotto questo aspetto, proprio perché è stata approvata la legge sulla partecipazione, è contrario. Se non ci fosse quella legge, l'intervento del consigliere Ventola mi avrebbe messo in difficoltà.

Invece, proprio l'esistenza della legge sulla partecipazione, secondo il mio giudizio, ci consente serenamente di lasciare l'iniziativa ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, se lo vorranno, di utilizzare, per sottoporre questioni anche di natura tecnica, i mezzi che, peraltro, i poteri anche normali di istruttoria delle Pubbliche Amministrazioni possono sempre sottoporre alla Commissione di VIA.

Non c'è bisogno, in sostanza, di far parte

del Comitato VIA per sottoporre al Comitato VIA questioni rilevanti a fini ambientali. Il parere, quindi, è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 6.1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Caroppo, Casili, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Galante, Gatta,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini,
Trevisi,
Ventola,
Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	18

Hanno votato «no» 22

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 7), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, del quale do lettura: «Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, capoverso 2-bis), sostituire il punto 1. con il seguente:

“1. sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su indicazione del Direttore del Dipartimento competente, sentita la commissione consiliare competente,”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Casili. Ne ha facoltà.

CASILI. Credo sia abbastanza chiaro. Si tende a coinvolgere anche il Consiglio, sentita la Commissione consiliare competente rispetto alla deliberazione della Giunta regionale, su indicazione del Dipartimento competente, proprio in virtù del tentativo di eliminare quella discrezionalità amministrativa di cui prima si discuteva con il Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Il parere è contrario, per le ragioni che ho già esposto in precedenti interventi. La Giunta ha voluto completamente separare la propria attività da quella del Comitato VIA, che ovviamente deve esercitare, con la massima distanza possibile, il suo ruolo dall'organo di indirizzo politico. Pertanto, reinserire la deliberazione di Giunta regionale anziché lasciar nominare i soggetti dal Direttore del Dipartimento competente ci pare una sorta di ripensamento sulla *ratio* della norma, che vorremmo evitare.

Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisticchio,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroppo, Congedo,
Damascelli, De Leonardis,
Gatta,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	24

Consiglieri astenuti 11

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 8), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, del quale do lettura: «Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, capoverso 2-bis), dopo il punto 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. durano in carica per un periodo pari a tre anni dalla data della nomina ed esercitano le loro funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.”»

Ha chiesto di parlare il consigliere Casili. Ne ha facoltà.

CASILI. Con l'emendamento si stabilisce per legge la durata del Comitato, anche per scongiurare il rischio di *spoil system*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Questo emendamento modifica direttamente l'articolo di legge?

PRESIDENTE. Se ho capito bene, dopo “i componenti nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento” si aggiunge “durano in carica per un periodo pari a tre anni dalla data della nomina...”. Se passasse l'emendamento, occorrerebbe coordinarlo.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Poiché i dirigenti della Pubblica Amministrazione hanno una loro normale turnazione, essendo il Comitato formato da dirigenti, non c'è bisogno di mettere una scadenza del Comitato, perché questo complicherebbe ulteriormente le cose e ne rallenterebbe l'attività. Per ottenere l'effetto della rotazione, basta attendere la normale rotazione dei dirigenti.

Quindi, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 8.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Galante,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Gioia,
Emiliano,
Franzoso,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si è astenuto il consigliere:

De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	6
Hanno votato «no»	29
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

Comunico che gli emendamenti (pagg. 9 e 10), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, sono stati ritirati.

È stato presentato un emendamento (pag. 11), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, del quale do lettura: «Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole “dalla data di adozione della presente legge” con le seguenti “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”».

Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Si tratta di un emendamento a tutela del Governo. Ringrazio il consigliere Casili, perché così abbiamo un po' più di tempo. Va bene. Non c'è alcun problema. Comunque, noi cercheremo di fare prima.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si è astenuto il consigliere:

De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 11.1), a firma dell'assessore Santorsola, del quale do lettura: «All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f), le parole da: "Dopo la lettera f)", sino alla parola: "approvato", sono soppresse».

Si tratta di un emendamento tecnico.

Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Poiché è un problema di *drafting* e l'assessore Santorsola non è presente, il parere è contrario all'emendamento in senso tecnico. Eventualmente lo risolviamo a livello di stesura definitiva del disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento si intende ritirato.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Non conosco le sorti di questi ultimi emendamenti, ma tengo a rimarcare l'opportunità di cassare questa coda di articolo che prevede un termine per l'inizio dei lavori autorizzati. Si intende quelli per i quali ci sia stata una valutazione positiva dal punto di vista dell'impatto ambientale, un provvedimento positivo VIA, o – credo – anche di non assoggettabilità a VIA, con una formula di sintesi, autorizzati.

La norma ha una funzione acceleratoria, fornendo come indicazione che le opere auto-

rizzate, assentite sotto il profilo dell'impatto ambientale, debbano iniziare entro un anno, richiamando una disposizione del Testo unico in materia di edilizia.

Ripeto, propongo che davvero si cancelli questa disposizione, in primo luogo perché c'è una ragione di sostanza. Quando parliamo di progetti assentiti a VIA, stiamo parlando di opere complesse. Imporre, per giunta, in molti casi, a Pubbliche Amministrazioni che propongono i loro progetti a VIA che l'inizio dei lavori debba avvenire entro un anno dal parere positivo VIA mi sembra eccessivo.

In secondo luogo, c'è una ragione proprio di tecnica legislativa. Per le verifiche la legge n. 11, non ricordo a quale articolo, prevede, qualora il parere sulla verifica si concluda nel senso di non assoggettare a VIA, un termine di tre anni entro cui l'opera deve iniziare. Ci sarebbe, quindi, un mancato coordinamento.

Per le opere sottoposte a VIA, la VIA positiva comporta che la decisione positiva abbia un'efficacia di cinque anni entro i quali – così dispone la legge regionale n. 11 e lo disponeva il decreto n. 152 fino all'altro giorno – le opere debbono essere realizzate, salvo proroghe.

Inoltre, le modifiche apportate al decreto n. 152 con questo decreto legislativo pubblicato qualche giorno fa, il n. 104 del 2017, proprio per andare incontro a quelle esigenze di sostanza di cui parlavo prima, hanno previsto che il provvedimento VIA – mi riferisco all'articolo 25, comma 5, novellato del decreto n. 152 del 2006 – sia immediatamente pubblicato e abbia «efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente [...]. Decorsa l'efficacia temporale [...] senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA dev'essere reiterato».

Prima si diceva che entro cinque anni l'opera doveva essere realizzata. Ora, con la

manovrina, si prevede un termine non inferiore a cinque anni. Il provvedimento VIA può segnare un termine maggiore.

Andare ora con la legge regionale, senza un raccordo complessivo, a prevedere addirittura un termine iniziale di lavori entro un anno perché il Testo unico dell'edilizia prevede un anno di inizio dei lavori mi sembra davvero eccessivo.

Credo sia opportuna l'eliminazione di quella parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Vorrei spiegare il perché di questa norma. Il consigliere Colonna dice, giustamente, che le Valutazioni di impatto ambientale non sono per le case e per i palazzi, ma per gli impianti complessi. Peraltro, facciamo l'ipotesi che un Comitato VIA abbia autorizzato un gasdotto. Se poi questo gasdotto non viene realizzato rapidamente, che succede se altri chiedono di realizzare un altro gasdotto nella stessa area?

Il tema non ha nulla a che vedere con la questione dei tempi normali di esecuzione dei lavori edili, che non c'entrano niente. Si tratta del problema del carico ambientale in aree simili. È chiaro che, se autorizzo qualcuno a costruire un'opera impattante e considero quest'opera impattante ma necessaria, egli la deve realizzare. Non può con questo sistema bloccare altri che pretendono di fare la stessa cosa prenotandosi e lasciando poi il territorio di quell'opera scoperto.

Occorre un meccanismo per obbligare i soggetti richiedenti, se fanno la richiesta, a realizzare di fatto l'opera. Non serve impedire ad altri di realizzarla. Questo è il motivo del termine. Certo, il diritto è come la creta: si possono fare dei pupazzetti insignificanti, ma si possono anche fare delle cose importanti.

In questo modo noi consideriamo che, se l'opera è talmente importante da essere stata

assoggettata a VIA, il che implica comunque un sacrificio per l'ambiente – su questo non c'è dubbio, perché vuol dire che l'opera è impattante e che occorre fare questa valutazione –, se poi il soggetto richiedente non la realizza in tempi rapidi, secondo noi, deve in qualche maniera essere sottoposto proprio a un processo di accelerazione. Non c'è alcun motivo per tenere impegnato un territorio con opere progettate e poi mai realizzate.

L'esperienza concreta ci dice, anzi, che molte sono le opere per le quali è stata espressa la VIA rispetto alle quali poi l'opera non viene realizzata in tempi rapidi. È chiaro che sono sempre possibili il rinnovo e la discussione. Non è prevista una decadenza.

Inoltre, c'è anche il problema dell'attualità della VIA. Una VIA vale per un determinato periodo. Se passano due, tre o quattro anni, al di là della scadenza, occorre un meccanismo che, dal nostro punto di vista, deve consentire una rivalutazione.

Mettere un termine significa anche non lasciare lo stesso Comitato VIA nell'imbarazzo di dover dare, come è capitato di recente, dei rinnovi di opere molto risalenti nel tempo in una condizione di "ricatto psicologico", che va evitata.

Questo termine, che non è propriamente quello della scadenza del parere VIA, può essere, peraltro, "aggirato" – è una parola brutta – nella misura in cui può essere data una giustificazione del mancato rispetto del termine laddove ci siano situazioni in cui i lavori non possono iniziare per ragioni diverse, secondo il principio *ad impossibilia nemo tenetur*. È chiaro che in questi casi questo termine per l'inizio dei lavori può essere adeguato nei cronoprogrammi che, a questo punto, vanno risottoposti al Comitato VIA e rivisti in funzione delle impossibilità oggettive di realizzare l'opera.

Lasciare tendenzialmente al privato, o comunque a un'altra Pubblica Amministrazione, l'opzione di determinare la durata del tempo, di scegliere il tempo della realizzazione

dell'opera senza una giustificazione dal nostro punto di vista è sbagliato.

Il parere del Governo è contrario, ma con queste prescrizioni.

L'esigenza fatta presente dal consigliere Colonna è tutt'altro che peregrina, nel senso che bisognerà verificare se questo strumento che abbiamo introdotto per rendere più responsabili i soggetti che hanno richiesto una Valutazione di impatto ambientale rischi di rendere complessa, o troppo complessa, la procedura.

Tuttavia, tra le due opzioni abbiamo preferito rischiare nei termini in cui vi ho detto, piuttosto che lasciare a una non programmazione l'esecuzione delle opere che sono state sottoposte a VIA.

In questo modo la Pubblica Amministrazione può tenere sotto controllo ciò che ha autorizzato, ciò che è stato realizzato e ciò che deve essere ancora realizzato da terzi o dallo stesso soggetto richiedente.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 11.1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Colonna.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Blasi,
Campo, Caracciolo,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Piemontese, Pisicchio,
Turco,

Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	20
Consiglieri votanti	20
Hanno votato «sì»	1
Hanno votato «no»	19

Non essendo il Consiglio in numero legale, sospendiamo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13.41, riprende alle ore 15.36)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. La pausa obbligatoria che abbiamo fatto mi ha consentito di guardare con maggior calma l'emendamento a pag. 11.1 presentato dal consigliere Santorsola.

Nella sostanza, anche approfondendo la questione, noi riteniamo che la soppressione del capoverso consenta, nonostante la finalità condivisibile, di cui avevamo parlato in precedenza, di risolvere una serie di problemi che potrebbero verificarsi in termini di coordinamento legislativo tra la norma in questione, il decreto Madia, con riferimento all'onnicomprendività del decreto VIA, e, più in particolare, le norme che stabiliscono il periodo di vigenza quinquennale dello stesso decreto VIA.

Nonostante il corretto intento da parte del redattore del capoverso di creare un coordinamento fra le tre normative, è probabilmente più utile, in questa fase, lasciare che ciascuna normativa svolga il suo effetto nel procedimento, a prescindere dal coordinamento del medesimo. Questo per evitare che l'intento di coordinamento possa provocare incertezze in-

terpretative ancora più gravi di quelle attualmente in corso.

Ciò che è sicuro è che si era tentato, in questo modo, come ho già detto prima, di evitare quel fenomeno per il quale, conseguito il decreto di VIA, il soggetto richiedente non inizia immediatamente il lavoro, creando una serie di disfunzioni e anche di opacità che non corrispondevano alla finalità del legislatore.

Pertanto, *melius re perpensa*, il Governo esprime parere favorevole all'approvazione dell'emendamento. Anticipo già che esprimeremo, invece, parere contrario all'emendamento successivo, a pag. 11.2, perché, ove riapprovato, com'è evidente, si verificherebbero nuovamente le incertezze interpretative di questo tipo.

Preannunzio che è probabile che il Governo, riesaminata con maggior calma la materia, possa eventualmente presentare una sua integrazione nella quale, più che incidere sulla validità quinquennale del decreto VIA, si possono inserire elementi che consentano, nei casi di abuso, allo stesso Comitato VIA di effettuare una revisione dei decreti per i quali sia passato un termine eccessivo rispetto alla concretezza dei fatti.

È evidente, quindi, che questa facoltà di revisione del decreto VIA dovrà essere collegata a evidenze oggettive di abuso del rilascio e del possesso dello stesso decreto VIA che, in questo momento, onestamente, non è prudente tentare di formulare con un semplice emendamento. Abbiamo bisogno di farlo con maggior calma.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 11.1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,

Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini,
Trevisi,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	14

L'emendamento è approvato.

Comunico che l'emendamento (pag. 11.2), a firma dell'assessore Santorsola, è stato ritirato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 1, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
 Di Gioia,
 Emiliano,
 Leo, Loizzo, Longo,
 Manca, Mazzarano, Mennea,
 Negro, Nunziante,
 Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
 Pisicchio,
 Santorsola,
 Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Conca, Congedo,
 De Leonardis,
 Franzoso,
 Morgante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	5

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 13), a firma dei consiglieri Casili e Trevisi, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

“Articolo 2
 (Norma transitoria)

1. Alla data di costituzione del nuovo Comitato di cui all'articolo 28 della l.r. 11/2001, come modificato dalla presente legge, le pratiche già assegnate al Comitato uscente, sono riassegnate ai nuovi componenti, laddove non sia stato espresso il parere definitivo.”»

Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta re-*

gionale. È implicito che, se un organo collegiale decade e poi viene ricostituito, gli affari vengono riassegnati al nuovo organo. Dovrebbe essere automatico.

Vediamo se sono riuscito a capire: la norma tende a evitare che si azzerino le procedure e si ricominci da capo. L'emendamento, allora, doveva essere scritto diversamente, comunque il concetto è chiaro.

In questi termini, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino, Bozzetti,
 Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Conca,
 Congedo,
 Di Bari, Di Gioia,
 Emiliano,
 Galante, Giannini,
 Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
 Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea,
 Morgante,
 Negro, Nunziante,
 Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
 Pisicchio,
 Santorsola,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
 Damascelli.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
----------------------	----

Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 14), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «Dopo l'art. 1 della Proposta di Legge "Modifiche all'art. 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norma sulla valutazione di impatto ambientale)" è aggiunto il seguente articolo 2:

“Art. 2

Semplificazione in materia di autorità competenti per la V.I.A.

1) Al comma 1 dell'art. 6 della l. r. 12 aprile 2001, n. 11, alla lettera b), sono abrogate le parole “la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province”.

2) All'art. 6, comma 2, della l.r. 12 aprile 2001, n. 11, è abrogata la lettera a)”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, confermo quello che ho detto all'inizio: si tratta di un emendamento che ha una sua forza, nel senso che incide in maniera decisa sulle attribuzioni tra Provincia e Regione.

Vorrei essere confortato un po' dai colleghi, dal Governo e dalla struttura tecnica. Sottrarre sostanzialmente le procedure di VIA alle Province significa alleggerire il loro carico e portarlo in capo alla Regione, che, a sua volta, è stata alleggerita dall'ultimo intervento normativo a cui facevo riferimento. Ciò metterebbe le Province in condizione di fare fino in fondo solo il lavoro circoscritto alle Valutazioni di incidenza ambientale, quelle relative ai siti della Rete 2000, ZPS, SIC e via elencando.

L'ipotesi alternativa che avanzo è quella di un ritiro, se questa esigenza viene a essere recepita in un disegno di riordino organico della legge regionale n. 11, che, a questo punto, an-

che alla luce delle puntuali osservazioni che ha fatto il Presidente in riferimento all'altra norma su cui ci siamo soffermati, si rende necessario, soprattutto dopo la modifica radicale del decreto n. 152 del procedimento VIA determinato dal decreto legislativo n. 104/2017.

Ripeto, avevo presentato questo emendamento per porre una questione forte. Abbiamo esigenze sui territori. Francesco Ventola conosce bene le vicende. Ci sono Province che non assolvono nei tempi stabiliti e soprattutto non so come faranno ora, alla luce delle modifiche del decreto n. 152, che qualifica i termini procedurali come termini perentori.

Questo – ripeto – metterà in grande difficoltà le Province per problemi più generali che conosciamo tutti.

Sono, quindi, disponibile al ritiro, a meno che tutta l'Aula ritenga che sia già arrivato il momento di fare questo passo. Tuttavia, voglio onestamente dire che si tratta di un passaggio forte, che non va sottovalutato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente Emiliano.

EMILIANO, *Presidente della Giunta regionale*. Per le stesse ragioni di cui sopra il Governo condivide l'ansia di approfondimento del consigliere Colonna. Ritiene, però, che l'approfondimento tecnico dell'emendamento meriterebbe maggior tempo. Pertanto, prendo l'impegno per il Governo ad approfondire con il Consiglio un intervento sulla legge n. 11 proprio al fine di coordinarla meglio con i testi di legge nazionale di recente emanazione.

Questo disegno non aveva tale scopo. Era un intervento urgente per consentire di uscire dal *loop* della proroga *ad libitum* della vecchia Commissione di VIA, che avrebbe potuto dare l'impressione ad altri di un desiderio di lasciare le cose intatte. Invece, risolto questo problema, è evidente che in generale la legge n. 11 abbia bisogno di un profondo *restyling* anche su questioni diverse dalla composizione e dalla natura del Comitato VIA.

Condividendo, quindi, se l'emendamento viene ritirato, il Governo si impegna nel senso richiesto dal consigliere Colonna.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento è stato ritirato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,

Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	25
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25

Non essendo il Consiglio in numero legale, i lavori terminano qui.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (*ore 15.51*).